

Codice DB1202

D.D. 12 ottobre 2009, n. 264

Ferrovia Torino-Ceres. Comune di Lanzo T.se. Autorizzazione alla sig.ra Marietta Aleina Teresina, in qualità di proprietaria, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80, per le opere di risanamento edilizio con ampliamento di edificio ad uso abitativo e nuova costruzione di basso fabbricato pertinenziale, distinto al C.T. del Comune al foglio 16, map. 134, in deroga all' art. 49 del citato D.P.R.

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di rilasciare, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 11 luglio 1980, alla sig.ra Marietta Aleina Teresina, in qualità di proprietaria, l'autorizzazione in deroga all'art. 49 del citato D.P.R., per le opere di risanamento edilizio con ampliamento di edificio ad uso abitativo e nuova costruzione di basso fabbricato pertinenziale in sostituzione dell'esistente, su un fabbricato distinto al C.T. del Comune di Lanzo T.se al foglio 16, map. 134, previsti, rispettivamente, ad una distanza dal piede del rilevato della linea ferroviaria Torino-Ceres, di m 20,00 il primo (ampliamento), e di m 23.30 il secondo (nuova costruzione), secondo quanto riportato sugli elaborati presentati a sostegno della istanza e depositati in data 10/08/2009;

che il Richiedente dovrà mettere in atto, a propria cura e spese, tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire il rispetto dei valori limite di rumorosità, come previsto nel D.P.R. 459 del 18/11/1998 regolamento di attuazione della L. 26/10/1995 n. 447 "Legge sull'inquinamento acustico";

che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti derivanti alla linea ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dei lavori in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati a cura della Società esercente la ferrovia con spese a carico del Richiedente;

che in presenza degli eventuali danni e/o pregiudizi succitati, su domanda della Direzione di Esercizio della Ferrovia, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere revocato;

che ai sensi del comma n. 4 dell'art. 9 del D.P.G.R. n. 16/R del 28/12/2006, il Richiedente, anche tramite il Direttore dei lavori, dovrà dare comunicazione al Settore scrivente dell'ultimazione dei lavori dichiarando la conformità degli stessi al progetto autorizzato.

La presente autorizzazione riguarda esclusivamente le competenze di cui al D.P.R. 753/80 fatta salva ogni altra autorizzazione richiesta dal progetto.

Resta a carico del Richiedente la trascrizione sui registri immobiliari degli estremi del presente provvedimento autorizzativo in allegato al progetto o all'atto comprovante l'esistenza del diritto di qualsiasi natura sul bene beneficiario dell'autorizzazione; di tale registrazione dovrà essere data comunicazione alla Direzione di Esercizio della Ferrovia.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla sua piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art 16 del D.P.G.R. 8/R/2002.

Il Dirigente

Tommaso Turinetti